TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Moroni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado per risarcimento dei danni promossa da:

L.S. ((...)) in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore A.M. ((...)), A.P. ((...)), A.T. ((...)), A.P. ((...)), A.L. ((...)), A.A. ((...)), elettivamente domiciliati in Poggibonsi presso l'Avv. ..., rappresentati e difesi dagli Avv.ti ... e ...

ATTORI

contro

B. s.p.a. ((...)), elettivamente domiciliata in Siena presso lo studio dell'Avv. ..., rappresentata e difesa dall'Avv.... e dall'Avv. ...

CONVENUTA

e

I.M.A. ((...)), elettivamente domiciliata in Siena presso lo studio dell'Avv. ... che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ...

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri S.L., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore M.A., A.P., A.T., A.P., A.L. e A.A. citavano in giudizio la società denominata B. Spa, quale proprietaria dell'autocarro blindato FIAT Ducato tg. (...) e I.M., quale compagnia assicuratrice per la r.c.a., onde sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso il giorno 19.06.2014 in Comune di Montepulciano, al Km 390+100 Autostrada A1 corsia nord, nel quale perdeva la vita il Sig. A.A., congiunto degli attori, che si trovava a bordo del predetto autocarro blindato condotto dal Sig. M.M., danni che quantificava in Euro 330.646,05 per la moglie L.S., in Euro 325.000,00 nei confronti di ciascuno dei due figli M. e P., in Euro 100.000,00 nei confronti di ciascuno dei fratelli A.: T., P., L. e A..

Si costituivano le convenute eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità/improponibilità delle domande attoree per violazione del divieto di cumulo delle azioni previste nell'art. 141 e nell'art. 144 cda e, nel merito, chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.

B. s.p.a. chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., il Sig. D.C.G., proprietario della macchina agricola MC Cormick MTX3 tg. (...), quale soggetto almeno corresponsabile del sinistro e U.A. s.p.a., per essere manlevata, previo accertamento delle rispettive responsabilità, di quanto eventualmente condannata a pagare a favore degli attori.

Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva il Sig. D.C. contestando la ricostruzione dei fatti ed escludendo ogni propria responsabilità; proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di B. s.p.a. a titolo di risarcimento danni. Si costituiva, altresì, U. che chiedeva il rigetto delle domande attrici e, in via subordinata, l'accertamento della maggiore responsabilità di B. nella causazione del sinistro.

Depositate le memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c., venivano sentiti i testimoni. Nelle more, veniva raggiunto un accordo in ordine alle domande rivolte nei confronti di D.C.G. ed alla domanda riconvenzionale dal medesimo svolta nei confronti di B. s.p.a. e I.M..

A seguito di tale accordo, all'udienza del 7.9.20 è stata dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di G.D.C. ed U. s.p.a. Alla medesima udienza, le parti originarie hanno precisato le conclusioni e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

Sull'inammissibilità/improponibilità delle domande attoree.

A seguito dell'accordo intercorso nelle more del giudizio, le parti hanno espressamente convenuto che "le sopra dette rinunce/accettazioni non influiscono n alcun modo sull'azione, sui diritti, richieste e domande di cui all'atto di citazione e conclusioni processuali così come proposti dalle parti attrici verso le parti B. SpA e I.M., né influisce - pur con la intervenuta rinuncia di I.M. e B. S.p.A. alla contestazione sulla dinamica del sinistro - sulle ulteriori difese di questi ultimi (originari convenuti), parti fra le quali il processo continuerà in punto di quantum debeatur" (verbale udienza del 07.09.2020). Ne consegue che nessuna rinuncia è ravvisabile con riferimento alle eccezioni preliminari che le convenute hanno a vanzato in comparsa di costituzione e risposta e sono state confermate nelle conclusioni precisate all'udienza del 07.09.20.

A tale proposito, la B. s.p.a. e I.M.A. sostengono che gli attori hanno agito avvalendosi dell'azione prevista all'art. 141 cda. In ogni caso affermano che, anche nel caso in cui le loro richieste risarcitorie fossero avanzate utilizzando l'azione prevista all'art. 144 cda, la proposizione congiunta di tali azioni sarebbe inammissibile, posto il divieto di cumulo fra l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del veicolo su cui si trovava il terzo trasportato danneggiato (art. 141 cda) e l'azione verso il responsabile civile (art. 144 cda).

Occorre, in primo luogo, precisare che gli attori, per ottenere il risarcimento dei danni, hanno proposto sia l'azione ex art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti dell'assicuratore del vettore),

sia quella di cui all'art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti del responsabile civile e dell'impresa di assicurazione dello stesso). In fatti, da un lato chiedono espressamente di " accertare e dichiarare la qualità di trasportato del Sig. A.A." - con ciò manifestando la volontà di avvalersi dell'azione ex art. 141 cda, dall'altro di "accertare e dichiarare la responsabilità del sig. M.M., conducente del veicolo FIAT DUCATO nella causazione del sinistro descritto... ", in tal modo favorendo l'accertamento di un presupposto dell'azione generale ex art. 144 cda.

Ebbene, fra le due azioni non sussiste antitesi. L'Art. 141 c.d.a. non reca alcuna espressa preclusione al diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del proprietario /conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 144 cda. L'art. 141, in quanto ispirato dall'esigenza di rafforzare la posizione del trasportato, lungi dall'aver privato il danneggiato della possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore, ha legittimato lo stesso ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore. Come affermato da Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 440 - dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 -, "i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso". Pertanto, il rimedio previsto dall'art. 141 non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144.

L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.

Ne consegue che potranno costituire oggetto di esame e decisione nel presente giudizio le richieste di risarcimento per danni patiti iure proprio (quale è il danno da perdita del rapporto parentale) dai congiunti del terzo trasportato. Infatti, mentre tale tipologia di danno non può essere invocata agendo ex art. 141 cda (applicabile al pregiudizio invocato iure hereditatis e non interpretabile in via analogica o estensiva a causa del suo carattere eccezionale), la stessa può essere rivendicata con l'azione proposta ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005.

Nel merito, sulla quantificazione del danno

Con l'applicazione dell'art. 144 cda, assume rilevanza la dinamica del sinistro al fine di stabilirne la responsabilità (che non è presunta come nell'azione ex art. 141 cda). Sia B. S.p.A. che I.M. hanno, peraltro, rinunciato alle contestazioni sulla dinamica del sinistro ed hanno dichiarato di voler proseguire il processo in punto di quantum debeatur, a ciò limitando le conclusioni precisate. In ogni caso, le modalità del sinistro, così come descritte in atto di citazione e risultanti dalla documentazione depositata in atti, comprensiva del rapporto di Polizia Stradale, ascrivono la responsabilità esclusiva dello stesso alla condotta del Sig. M.M., conducente del veicolo Fiat Ducato di proprietà di B. s.p.a., assicurato con I.M.. Il veicolo, in fase di rientro sulla corsia di marcia normale

dopo aver effettuato un sorpasso, colpiva con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra di una macchina operatrice che transitava in corsia di emergenza intenta al lavoro di taglio dell'erba dalle scarpate. L'urto ha provocato il ribaltamento dell'autocarro Fiat Ducato e il decesso del Sig. A.A., terzo trasportato (doc.ti 1 e 2 attori).

Gli attori, in qualità di congiunti della vittima, hanno chiesto il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale costituito dalle spese funerarie, pari ad Euro 5.646,05.

Ciò premesso, occorre esaminare le richieste risarcitorie avanzate dagli attori. A tal fine, dovendo procedere a dare concretezza alla clausola generale di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., si è, in generale, fatto ricorso alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale predisposte dal Tribunale di Milano, al fine di preservare l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale (Cass. 124408/2011). Per quanto, in particolare attiene al danno da perdita del rapporto parentale oggetto del presente giudizio, il giudicante è consapevole del recente orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità in ordine alla non completa adeguatezza delle tabelle milanesi che, prevedendo un minimo ed un massimo, non consentirebbero di modulare la liquidazione tenendo conto delle variabili potenzialmente presenti nel caso concreto (Cass. 33005 del 10.11.21; Cass. 10579 del 21.04.21). Peraltro, volendo adottare la diversa Tabella del Tribunale di Roma, basata sul sistema a punti, si rileva che nella stessa non è presente un valore medio del punto estratto dal valore dei precedenti. Si ritiene, pertanto, ancora legittimamente adottabile come parametro di riferimento il sistema delle tabelle del Tribunale di Milano (Cass. 11719 del 05.05.2021).

Ciò precisato, se è vero che spetta ai danneggiati l'onere di allegare e provare il pregiudizio subìto, entro determinati limiti assume rilievo anche la comune esperienza. A fronte di richieste risarcitorie provenienti da stretti congiunti, il peculiare rapporto con la vittima, salvo prova contraria, incide sul quantum del risarcimento, fermo restando per il resto la liquidazione di un danno sulla base dell'id quod plerumque accidit. Le massime di esperienza consentono di utilizzare, come parametri, circostanze quali l'età del defunto e dei superstiti, il grado di parentela, la convivenza o meno con la persona deceduta.

Confrontando il caso in esame con altri della medesima gravità (morte di un prossimo congiunto), e quindi muovendo dal presupposto che si tratta di persone che hanno perso il coniuge ed il genitore, e che hanno visto la loro vita irrimediabilmente segnata dal tragico incidente, occorre considerare: - che la persona deceduta, anche se non più giovane, aveva un'età media (44 anni) ed avrebbe potuto ancora vivere a lungo assieme al coniuge ed espletare la fondamentale funzione di genitore a beneficio dei figli adolescenti, al momento del fatto di dodici e diciassette anni; - che i componenti superstiti della famiglia sono tre. La sopravvivenza di più familiari, l'esistenza di un altro figlio ed il mantenimento di una catena di affetti possono rappresentare un sostegno psicologico per persone così gravemente colpite, per continuare ad attribuire un significato al futuro; che i familiari più colpiti sono indubbiamente la moglie ed i figli rispetto ai fratelli della vittima, questi ultimi non solo non conviventi, ma anche residenti in luoghi distanti da quello del Sig. A., con il quale avevano mantenuto rapporti fraterni ma non di particolare intensità affettiva (il teste S. ha dichiarato che i contatti avvenivano principalmente in occasione delle festività e dei compleanni, udienza 12.10.2017).

Compete certamente il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale con il de cuius laddove il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 4253/2012), ma lo stesso non potrà essere riconosciuto in misura superiore ai criteri medi tabellari in mancanza della allegazione di qualsiasi elemento che possa servire a personalizzare l'entità del pregiudizio, essendo stata fornita soltanto evidenza della esistenza del rapporto parentale con il de cuius, l'età del leso (anni 44), la ricorrenza del rapporto parentale di questi con ciascuno degli attori ed il rapporto di convivenza con la moglie e con due figli ancora adolescenti al momento del tragico evento. Orbene considerata la rilevanza dannosa della condotta riconducibile alle parti convenute, considerato il dolore e il turbamento esistenziale conseguito ai superstiti congiunti del Sig. A. per effetto del forzato, improvviso e ingiustificato distacco dal loro congiunto, considerati tutti i turbamenti psicologici patiti, il danno morale-esistenziale di carattere non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, subito dalle attrici può essere quantificato, alla stregua delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano come predisposte per l'anno in corso al momento della decisione dall'Osservatorio, e applicati criteri mediani per moglie e per figli, nella misura di Euro 253.000 per la moglie e per ciascuno dei figli. Nessuna integrazione può altresì essere riconosciuta non essendo stato compiuto alcuno sforzo probatorio a livello di specificazione e di personalizzazione del pregiudizio sofferto da ciascuno degli istanti. Le somme sopra liquidate sono espresse ai valori attuali e devono essere devalutate alla data del sinistro, verificatosi il giorno 19 giugno 2014 e da detta data vanno conteggiati gli interessi, nella misura di legge e rivalutazione monetaria con il sistema a scalare e anno per anno indicato dalla giurisprudenza di legittimità e sulle somme risultanti dovranno essere detratti gli acconti da ciascuna parte ricevuti nella misura di Euro 200.000, a far data dai singoli versamenti (il 15.07.15 a favore di L.S. e P.A. ed in data 01.02.2019 a favore di M.A.) e fino alla concorrenza dell'ultimo acconto e sulle somme risultanti andranno conteggiati gli interessi e la rivalutazione monetaria, come sopra calcolati, fino all'effettivo soddisfo.

Alla Sig.ra L.S. compete anche la quota di spese funerarie per la parte non indennizzata da INAIL (doc. 5 citazione e doc. 2 comparsa B.), pari ad Euro 3.537,43 (5.646,05 - 2.108,62).

Ciò posto, sulla base delle circostanze sopra evidenziate con riferimento al legame affettivo dei fratelli della vittima, si ritiene equo liquidare Euro 30.000 per ciascuno dei seguenti fratelli della vittima, A., L., T. e P.A., somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa convenuta nel mese di luglio 2015 e che, pertanto, va a compensare il credito dei sopra menzionati attori.

Sulle spese.

Solo nel corso del processo la compagnia assicuratrice ha corrisposto somme agli attori, peraltro in misura inferiore a quanto complessivamente liquidato. Le spese di lite devono, pertanto, essere poste a suo carico. Esse vengono liquidate in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, valore Euro 882.537 (aumento del 30% per la presenza di più parti con la stessa posizione processuale, art. 4, comma 6; aumento del 15% per valore superiore ad Euro 520.000, art. 6 comma 1 D.M. n. 55 del 2014): compenso complessivo Euro 21.387,00 + 30%= 27.803,10+15%= 31.973,56, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed IVA di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa

- Sulla domanda proposta da L.S. in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore A.M., A.P., L.A., A.A., P.A. e T.A. nei confronti B. s.p.a. e I.M.A.

- Accertato il danno non patrimoniale a carico della moglie e dei figli nella misura di Euro 253.000 ciascuno

- Accertato il danno patrimoniale della moglie in Euro 3.537,43

- Accertato il danno non patrimoniale a carico dei fratelli L., P., T. e A.A. nella misura di Euro 30.000 ciascuno e dichiarata la sua compensazione con la somma di pari importo già corrisposta ai beneficiari

- condanna le convenute B. s.p.a. e I.M.A., in solido fra loro, al pagamento a favore di L.S. in proprio della somma di Euro 256.537,43 e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore M.A., della somma di Euro 253.000; a favore di P.A. della somma di Euro 253.000. Tali somme devono essere devalutate alla data del sinistro, verificatosi il giorno 19 giugno 2014 e da detta data vanno conteggiati gli interessi, nella misura di legge e rivalutazione monetaria con il sistema a scalare e anno per anno indicato dalla giurisprudenza di legittimità e sulle somme risultanti dovranno essere detratti gli acconti da ciascuna parte ricevuti, nella misura di Euro 200.000 ciascuno per moglie e figli a far data dai singoli versamenti e fino alla concorrenza dell'ultimo acconto e sulle somme risultanti andranno conteggiati gli interessi e la rivalutazione monetaria, come sopra calcolati, fino al saldo effettivo;

- Condanna le parti convenute B. s.p.a. e I.M.A., in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in complessivi Euro 31.973,56, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed Iva di legge.

Conclusione

Così deciso in Siena, il 19 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.